



Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del richiamato D.P.R. n. 25/1998 concernente la disciplina dei comitati regionali di coordinamento;

RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria – Co.R.U.C., approvato dallo stesso Comitato nell'adunanza del 15 aprile 2014;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 del su menzionato regolamento di funzionamento, la componente studentesca è costituita da tre rappresentanti, eletti dalla stessa componente, riunita in seduta comune, dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle rispettive Università della Regione Calabria, cui spetta l'elettorato attivo e passivo;

RICHIAMATO il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria – Co.R.U.C., approvato dallo stesso Comitato nell'adunanza del 16 giugno 2014;

CONSIDERATO che il rappresentante degli studenti per il Collegio dell'Università della Calabria risulta decaduto;

PRESO ATTO che il citato Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria – Co.R.U.C. prevede all'art. 2, comma 2 che "... *L'Ufficio competente a determinare le liste degli elettori è l'ufficio elettorale dell'Università sede della Presidenza del Comitato ...*" e all'art. 8 comma 1 che "*Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale presso l'Università di presidenza del Comitato*";

TENUTO CONTO che la tornata elettorale riguarda esclusivamente il rappresentante degli studenti per il Collegio dell'Università della Calabria, in quanto i rappresentanti degli studenti in seno al Co.R.U.C. dei Collegi delle Università di Catanzaro e di Reggio Calabria sono stati eletti nei mesi di gennaio/febbraio 2026 e proclamati con Decreto del Presidente del Co.R.U.C. n. 3 del 02 febbraio 2026;

RITENUTO opportuno, pertanto, per esigenze organizzative e amministrative, derogare eccezionalmente ai citati articoli 2 comma 2 e 8 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria – Co.R.U.C., individuando l'Ufficio elettorale dell'Università della Calabria quale Ufficio competente e responsabile del presente procedimento e l'Università della Calabria quale sede del seggio elettorale;

RITENUTO necessario e urgente procedere all'indizione del rappresentante degli studenti in seno al Co.R.U.C. per il Collegio dell'Università della Calabria;

DECRETA

Art. 1 Sono indette per il 27 luglio 2026 le elezioni per la nomina di n. 1 rappresentante degli studenti in seno al Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria – Co.R.U.C. – per il Collegio dell'Università della Calabria.



Art. 2 Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università della Calabria.

Art. 3 Il seggio elettorale si insedierà alle ore 9.00 del 27 luglio 2026 presso la Sala Guarasci dell'Università della Calabria, corrente al cubo 11/c, terzo piano, e le relative operazioni di voto si terranno dalle ore 09.30 alle ore 12.00; le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 12.10 del medesimo giorno.

Art. 4 Le candidature dovranno essere presentate mediante trasmissione al seguente indirizzo pec: amministrazione@pec.unical.it oppure all'indirizzo e-mail: affarigenerali@unical.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20 luglio 2026. Le candidature saranno rese pubbliche almeno 5 giorni prima della data delle votazioni.

Art. 5 Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza e le votazioni saranno valide se vi prenderà parte almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 6 Per le motivazioni indicate in premessa, sono individuati l'Ufficio elettorale dell'Università della Calabria quale Ufficio competente e responsabile del presente procedimento e l'Università della Calabria quale sede del seggio elettorale.

Art. 7 La Commissione elettorale centrale è costituita dall'Avv. Diego D'Amico e dal Sig. Michele Di Puppò (rappresentante degli studenti in Senato Accademico).

Il Seggio elettorale è così composto:

Componenti effettivi

- Ing. Walter Borrelli (Presidente);
- Dott.ssa Anna Politano (Componente);
- Avv. Paola Sergio (Componente);
- Dott.ssa Anna Maria Morrone (Segretario).

Componenti supplenti

- Avv. Laura Summaria (Presidente);
- Dott. Nunziato Perri (Componente).

Reggio Calabria

Il Presidente del Co.R.U.C.
Prof. Giuseppe Zimbalatti